

COPIA

Delibera n. 67  
Data 21/11/2024

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: PUA "LA CAMPAGNETTA" APPROVATO CON D.C.C. N. 65 DEL 29.08.2006: MODIFICA DELL'OBBLIGO DI NON ACCORPAMENTO DEI LOTTI A DESTINAZIONE COMMERCIALE FRONTEGGIANTI L'EX S.R. 11.**

L'anno 2024, il giorno 21 giovedì del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale. Intervennero i Signori:

		Presente/Assente
Furlani Giulio	Sindaco	Presente
Gaspari Mauro	Vice Sindaco	Presente
Castagna Daniela	Componente del Consiglio	Presente
Aldegheri Andrea	Componente del Consiglio	Presente
Besana Francesca	Componente del Consiglio	Presente
Riviello Giulia	Componente del Consiglio	Assente
Scaravelli Roberta	Componente del Consiglio	Presente
Zusi Giuliano	Componente del Consiglio	Presente
Biondani Emanuela	Componente del Consiglio	Presente
Castagna Vittorio	Presidente del Consiglio	Presente
Giramma Vittorio	Componente del Consiglio	Presente
Tebaldi Aldino	Componente del Consiglio	Presente
Faccioli Lorenza	Componente del Consiglio	Assente
Merzari Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Facci Edoardo	Componente del Consiglio	Presente
Madinelli Simone	Componente del Consiglio	Presente
Zusi Chiara	Componente del Consiglio	Presente

Ne risultano presenti N.15 e assenti N.2

Assume la presidenza il Signor Castagna Vittorio in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Pezzuto Maria Teresa.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**Il Presidente del Consiglio comunale Vittorio Castagna** dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione e precisa che è presente l'Ingegnere Canuti per eventuali chiarimenti rispetto a questa delibera.

**Il Presidente del Consiglio comunale Vittorio Castagna** “Dò la parola al Sindaco per la presentazione della proposta come Assessorato”.

**Sindaco Furlani Giulio.** “Qui è semplicemente una modifica, c'è una Convenzione appunto collegata al P.U.A. della Campagnetta, come tutti i P.U.A. hanno la loro Convenzione. Nella Convenzione, c'è l'obbligo di non accorpare i lotti, su richiesta del proprietario del terreno, lui chiede due lotti di accorparli. Pertanto bisogna andare in Consiglio comunale, che è l'organo appunto che dà l'autorizzazione all'ufficio, si va poi a riformare la Convenzione con la modifica dell'articolo relativo. Non c'è aumento di volume, non c'è spazio, non c'è niente, c'è solamente il fatto che viene tolto per due lotti il vincolo di non accorpamento su richiesta del proprietario, non ovviamente su nostra indicazione. Tutto qua, non c'è nessuna modifica urbanistica di altezze, volume, superfici e altro”.

**Cons. Madinelli Simone.** “Ok, grazie. Allora dal punto di vista tecnico crediamo di aver capito la situazione, dal punto di vista politico vorrei fare una domanda: come mai fino ad oggi anche se mi sembra che sia scaduto con i dieci anni il Piano precedente, come mai fino ad oggi è stata valida, è stato valido l'obbligo di non accorpamento di questi Lotti? Cioè che senso aveva fino a oggi l'obbligo di non accorpamento dei lotti e che senso guadagna oggi invece il non più obbligo di non accorpamento, cioè come mai fino adesso abbiamo puntato sul non accorpamento ed oggi superiamo questa situazione e accorpamo due lotti e costruiamo venticinquemila metri quadri di struttura commerciale?”.

**Sindaco Furlani Giulio.** “Si sono duemilacinquecento”.

**Cons. Madinelli Simone.** “Duemilacinquecento, scusi”.

**Sindaco Furlani Giulio.** “Venticinquemila no, no, non c'è un obbligo, essendo come ho specificato è una richiesta del proprietario che chiede la possibilità di unire due lotti. È probabile che siano cambiate le condizioni da quando è stato approvato il P.U.A. il 29 agosto del 2006, dopo diciotto anni potrebbe essere cambiato qualcosa a livello di necessità, di utilità di questi lotti, io non conosco il mercato immobiliare o di attività. Pertanto è più opzionabile o più interessante avere una struttura più grande e pertanto c'è la necessità di unire due lotti, tutto qua, penso che questo sia il motivo”.

**Cons. Madinelli Simone.** “Per il proprietario certo, va beh avrà i suoi interessi”.

**Sindaco Furlani Giulio.** “E' chiaro che è un suo diritto che ha acquisito, che ne faccia due da milleduecentocinquanta o uno da duemilacinquecento sul territorio purtroppo”.

**Cons. Madinelli Simone.** “E per il Comune è indifferente questo?”.

**Sindaco Furlani Giulio.** “Eh beh sì, cioè non cambia nulla”.

**Ing. Canuti Silvia - – Responsabile Settore Urbanistica-Territorio e Lavori Pubblici.** “Cioè il discorso è che cambia, il divieto di accorpamento era motivato dalla destinazione commerciale, nel precedente era un atto d'obbligo che la proprietà aveva proposto per evitare quello che poteva essere un

nuovo insediamento di un centro commerciale o parco commerciale, perché ovviamente se nominiamo tre lotti diventa una struttura imponente che allora, doveva passare comunque dalla Regione come tutt'ora eventualmente. Infatti se vedete nella delibera si propone l'accorpamento di due lotti e basta. Questo perché ovviamente si arriva a duemilacinquecento metri quadrati che è il massimo che il Comune può autorizzare, chiaramente altrimenti diventa un parco commerciale, pertanto la competenza non è più comunale bensì regionale. Per cui ovviamente noi ci dobbiamo fermare qua. E questo come diceva anche giustamente il Sindaco è motivato anche da una modifica di quello che è il trend in questo momento delle nostre zone industriali. Abbiamo visto anche in zona Zai, storica, negli anni passati, modificare quello che era l'assetto urbanistico con l'insediamento di alcune attività commerciali, sempre previo uno studio che noi pretendiamo come ufficio della viabilità perché è quello che è alla base di questi insediamenti. Ovviamente questo è un'accorpamento che è molto periferico rispetto al capoluogo, quindi dovrebbe creare, facendo uno studio della viabilità che si sta anche facendo con il proprietario, non incidere sul traffico e quindi chiaramente avere effetti sulla congestione serale in modo da non intasare ulteriormente quella che è la zona limitrofa al casello di Verona Est che è quella più delicata in alcune fasce orarie”.

**Cons. Madinelli Simone.** “Altre due domande: l'accesso a questo nuovo edificio commerciale da dove sarà primo e, secondo, questa è una zona degradata, mi sembra, giusto? Definita degradata, cosa cambia con l'insediamento di questa struttura?”.

**Ing. Canuti Silvia – Responsabile Settore Urbanistica-Territorio e Lavori Pubblici.** “Allora, vedremo, vedrete e vi spiegherò, quindi anche precedentemente nella Commissione che si farà sempre prima di venire in Consiglio comunale il progetto perché sarà un progetto che è presentato convenzionato, per cui verrà portato all'attenzione del Consiglio comunale, quindi avrete tutte le delucidazioni ancora in fase di elaborazione. Questi sono i passaggi propedeutici alla possibilità di dargli la conformità urbanistica che è la base per avere il rilascio del permesso. Ovviamente l'accesso era già previsto nel P.U.A. del 2006/2008 con le modifiche del raccordo dalla strada statale. E questa era già prevista una contro strada, sia in entrata, che in uscita, che però io vi anticipo, noi limiteremo esclusivamente all'entrata, non si uscirà sulla statale, ma farà un giro diverso. Questo lo sto studiando in collaborazione con la Polizia Locale perché ovviamente coinvolgiamo gli altri Settori, giusto per valutare la possibilità anche di creare meno criticità nel contesto, insomma. La seconda domanda?”.

**Cons. Madinelli Simone.** “La zona degradata”.

**Ing. Canuti Silvia – Responsabile Settore Urbanistica-Territorio e Lavori Pubblici.** “La zona degradata permette l'insediamento delle attività di questi edifici fino a duemilacinquecento metri quadrati, cosa permette? Questo permette il fatto di non lasciare più zone abbandonate come in questo momento è, perché in alcuni momenti dobbiamo sollecitarli a tagliare l'erba, quindi a contestualizzarla in un habitat consolidato come quello di San Martino e pertanto porterà in primis un ordine dal punto di vista sia viabilistico che paesaggistico chiamiamolo così in senso improprio, dall'altra porterà attività lavorativa nuova al paese, pertanto è un obiettivo positivo, cioè la zona di degrado è quando noi abbiamo delle zone che, da certi punti di vista, non hanno avuto il pieno sviluppo negli anni previsti dal P.U.A.. Ecco questo era stato un po' previsto nei vecchi Piani nella zona Zai, perché la zona Zai centro storico, qua c'è vicino quella storica, aveva avuto un periodo di chiamiamolo abbandono, perché molte ditte si sono trasferite o chiuse per motivi economici, di crisi economica e quindi si può insediare l'attività commerciale fino a duemilacinquecento metri quadri”.

**Cons. Madinelli Simone.** “E quindi poi non sarà più degradata dalla zona o rimane?”.

**Ing. Canuti Silvia – Responsabile Settore Urbanistica-Territorio-Lavori Pubblici.** “Rimane. Perché può consentire ad altri lotti di poter fare la stessa cosa, ma sempre passando attraverso gli organi comunali, attenzione, cioè non è che sia una cosa presenti il permesso e realizzi, c'è sempre l'obbligo della Vinca. Che cos'è? La Valutazione di Incidenza Ambientale che valuta anche quello che

è proprio l'insediamento sia di traffico che comporta anche l'inquinamento e questo è la base principale, insomma.

**Cons. Madinelli Simone.** “Grazie ingegnere”.

**Cons. Merzari Francesco.** “Mah da quanto capisco nel 2008 venne fatto un Atto d'Obbligo Unilaterale da parte del proponente, per cui si suddivideva l'area in tre lotti con l'impossibilità dell'accorpamento perché vi era la paura poi che venisse creato un unico lotto con un grande ipermercato, come sosteneva poco fa l'ingegner Canuti e come successe a Case Nuove in quegli anni, come anche ricordava l'allora Sindaco Avesani nella discussione relativa alla delibera numero 4 del 19 febbraio 2008 che venne approvata quasi all'unanimità, con voti favorevoli anche da parte di membri di questa attuale maggioranza. Chiedo quindi che cosa è cambiato? In quanto ora si decide di fare marcia indietro perché scegliamo disattendendo quindi le volontà di quella seduta consiliare, in quanto si permette l'accorpamento di due lotti. La mia domanda dal punto di vista politico è come Amministrazione c'era la possibilità di opporsi a questo accorpamento oppure è una semplice presa d'atto? Grazie”.

**Sindaco Furlani Giulio.** “Allora forse non aveva sentito l'intervento o non l'ho spiegato bene prima. Questa appunto è una delibera originale del Consiglio Comunale del 2006, diciotto anni fa e nel 2008 è stata fatta questa modifica. Sono passati sedici anni, il mondo fuori è cambiato velocemente e ad oggi chi ha fatto richiesta perché ovviamente qualcuno ha un diritto lì, perché se fossi io nel 2000 né io, né lei, né lui c'eravamo, adesso ci troviamo una situazione lì”.

**Cons. Merzari Francesco.** “No lei c'era”.

**Sindaco Furlani Giulio.** “No nel 2006 non c'ero, e quindi lì c'è una situazione che uno ha un diritto e che lo deve fare, realizzare. Pertanto perché ha già realizzato anche le opere di urbanizzazione e tutto quello che c'è dietro, di cui ovviamente ne giova anche il territorio. Nel tempo sono cambiate sia le condizioni commerciali, immobiliari o di necessità per far sì che quella zona abbia delle attività che come ha spiegato prima l'Ingegnere Canuti può portare un po' di sicurezza, lavoro, e ingresso del paese e ci ha chiesto la possibilità di accorpare due lotti, non tutti e tre, due, politicamente l'abbiamo accolta”.

**Cons. Merzari Francesco.** “No, ma infatti la mia domanda era proprio dal punto di vista tecnico era possibile opporsi o no? Solo questo, dopo al di là della convenienza o meno che non la discuto”.

**Sindaco Furlani Giulio.** “Beh certo che sì”.

**Cons. Merzari Francesco.** “Ok”.

**Sindaco Furlani Giulio.** “Però noi siamo per lo sviluppo del territorio. Nel senso lo votiamo per quello, se non lo votiamo, nel senso è una richiesta non è obbligatorio. E' che uno ha un diritto e lo vuole sviluppare ed è corretto, come ce ne saranno altri nei prossimi anni da sviluppare perché purtroppo o per fortuna il mondo fuori cambia anche di quelle attività lì e pertanto bisogna adeguarsi alle situazioni”.

**Ing. Canuti Silvia – Responsabile Settore Urbanistica -Territorio e Lavori Pubblici.** “Se posso dire l'ultima cosa, il fatto di anche aver dato la possibilità alla società di poter unire questi lotti, quindi di poter insediare questa struttura ha permesso il fatto che semmai non venissero qua in zona zai perché vi dico San Martino è un Comune che attira moltissimo le attività in quanto abbiamo l'uscita del casello di Verona Est, l'uscita delle tangenziali, pertanto è molto, sono molto richiesti i lotti di terreno. Però ovviamente l'idea di avere un'altra struttura di duemilacinquecento metri quadrati qua in zona zai, qua Via Torricelli, Viale del Lavoro con la viabilità che c'è sicuramente poteva essere molto

più invasiva e lì non possiamo opporci, perché la norma prevede la possibilità di farlo”.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale. 65 del 29.08.2006, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il piano di lottizzazione artigianale industriale e commerciale di iniziativa privata in località “La Campagnetta”;
- in data 24.11.2006 veniva sottoscritta la convenzione urbanistica relativa con atto Notaio Ripoli rep. 29276 racc. 6258;
- con il Permesso di Costruire n. 8 del 13.02.2007 sono state autorizzate le opere di urbanizzazione, ultimate in data 17.07.2008, regolarmente collaudate in data 30.12.2008 e successivamente cedute gratuitamente al Comune stesso con atto notaio Ilario Ripoli in Verona in data 28.05.2009 repertorio n° 30889;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale. 4 del 19.02.2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Preso atto chiarimenti su progetto di realizzazione dei fabbricati ad uso artigianale all’interno dei lotti 1-2-4-5 facenti parte del PDL di iniziativa privata loc. Campagnetta”;

Dato atto che in data 04.04.2008 veniva sottoscritto l’atto d’obbligo a parziale integrazione della Convenzione presso Notaio Ripoli rep. 30326 racc. 6258;

Accertato che:

- le **lottizzazioni convenzionate** non possono avere l'efficacia di condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica futura; quindi, va individuato un termine di durata massima della convenzione di lottizzazione pari a 10 anni, mutuando il termine di cui all'art 16, l. u.1150/42 concernente **i piani particolareggiati** e di cui all’art. 20 della L.R.V. n. 11/2004;
- il suddetto piano di lottizzazione è stato attuato e benché ne risulterebbe scaduta la sopra

richiamata efficacia decennale ne restano efficaci gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano medesimo per i nuovi edifici e le modificazioni di quelli esistenti, come espressamente stabilito dall'art. 17 della L. n. 1150/1942;

- in assenza, infatti, di un nuovo specifico e determinato assetto urbanistico dell'area in esame da parte della pianificazione, continuano, dunque, ad applicarsi all'area medesima le disposizioni di edificazione previste dal Pua in esame;

Richiamato il prevalente orientamento giurisprudenziale, in forza del quale nelle zone in cui il piano attuativo è decaduto, è comunque consentita la costruzione di nuovi fabbricati nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia di zona che resta automaticamente ultrattiva a tempo indeterminato per la parte che disciplina l'edificazione nelle sue linee fondamentali ed essenziali;

Atteso che con sentenze del CdS (Sez. IV 27.10.2009, n. 6572; 12.12.2008, nn. 6178 ss; n. 6170/2007) si è dunque espressamente precisato che i piani particolareggiati attuativi dei PRG hanno efficacia decennale, con esclusione degli allineamenti e delle previsioni di zona stabiliti dal piano stesso destinati ad essere applicati a tempo indeterminato anche in presenza di uno strumento urbanistico generale e che, conseguentemente, in considerazione della stabilità delle previsioni del piano attuativo, va affermato il principio per il quale le prescrizioni urbanistiche di un PA rilevano a tempo indeterminato, anche dopo la sua scadenza;

Vista la richiesta da parte del Sig, Ferrarini Giorgio in qualità di Legale Rappresentante della Società Ideaeffe srl, pervenuta in data 19.09.2024 prot. n. 19123, in cui chiede la modifica dell'obbligo di non accorpamento dei lotti di cui all'atto Notaio Ripoli rep 30326 racc. 6258 del 04.04.2008;

Considerato, dunque, che, visto anche il tempo trascorso, si può procedere alla modifica dell'accordo a condizione comunque che, trattandosi di richiesta di realizzazione di un nuovo edificio per media struttura di vendita:

- si potrà procedere al massimo all'unione di due lotti nel caso di destinazione commerciale in quanto la LR 55/12 non si possono insediare attività oltre i 2500 mq;

- la controstrada prevista nel progetto prevede il collegamento dei 3 lotti lungo la ex S.R. n. 11 e non potrà collegare altri lotti a destinazione commerciale.

Rilevato, peraltro, che l'individuazione dell'area come degradata ai sensi della L.R.V. n. 50/2012, effettuata con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 23.01.2024, è presupposto ma non è vincolante per l'inserimento in tali aree di insediamenti commerciali con superficie di vendita superiore a mq 1.500, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento regionale n. 1 del 21.06.2013, approvato con D.G.R.V. n. 1047/2013.

Viste:

- la legge 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica", e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", e successive modifiche ed integrazioni;
- gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge regionale n. 11/2004;

Preso atto del parere della Commissione Urbanistica espresso nella seduta del 18.11.2024 (allegato "A" alla presente Deliberazione);

Visti altresì:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni, che, all'art. 42, comma 2, lett. b), attribuisce al Consiglio la competenza in materia di piani territoriali ed urbanistici;
- in particolare, del citato decreto, l'art. 78, commi 2 e 4, che così testualmente recitano:

*"2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al*

*quarto grado.”;*

*“4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.”;*

Visti gli allegati pareri;

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali come sopra riportati;

Con voti: Consiglieri presenti n. 15, voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Merzari, Facci - “Lista San Martino Domani”) e (Madinelli e Zusi Chiara – Lista “San Martino Civica), espressi per alzata di mano;

#### DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di prendere atto della richiesta del Sig. Ferrarini Giorgio in data 19.09.2024 prot. 19123, in qualità di Legale Rappresentante della Società Ideaeffe srl, e di incaricare l'Ufficio Urbanistica, Territorio e LLPP di adottare tutti gli atti volti alla modifica dell'obbligo di non accorpamento dei lotti di cui all'atto Notaio Ripoli rep 30326 racc. 6258 del 04.04.2008 nel rispetto della normativa vigente;
3. Di prendere atto che il suddetto piano di lottizzazione è stato attuato e ne risulta scaduta la efficacia decennale ma ne restano efficaci gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano medesimo per i nuovi edifici e le modificazioni di quelli esistenti, come espressamente stabilito dall'art. 17 della L. n. 1150/1942.

Inoltre il Consiglio comunale, stante l'urgenza dei proponenti di predisporre la progettazione relativa ad un edificio commerciale derivante dall'accorpamento di 2 lotti, con la seguente separata votazione:



Consiglieri presenti n. 15, voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Merzari, Facci - “Lista San Martino Domani”) e (Madinelli e Zusi Chiara – Lista “San Martino Civica), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs 267/00.

\*\*\*\*\*

*Dato atto della discussione che viene registrata su supporto digitale.*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**N. 71 DEL 30/10/2024**

<b>OGGETTO:</b>	<b>PUA "LA CAMPAGNETTA" APPROVATO CON D.C.C. N. 65 DEL 29.08.2006: MODIFICA DELL'OBBLIGO DI NON ACCORPAMENTO DEI LOTTI A DESTINAZIONE COMMERCIALE FRONTEGGIANTI L'EX S.R. 11</b>
-----------------	--

Parere di Regolarità Tecnica favorevole

Data: **14 novembre 2024**

Il Responsabile del Settore

**F.to Silvia Canuti**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

F.to Castagna Vittorio  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dott.ssa Pezzuto Maria Teresa  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 03/12/2024

Il Responsabile della Segreteria  
Dott.ssa Mantovani Maddalena  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Lì, 03/12/2024

Il Responsabile della Segreteria  
Dott.ssa Mantovani Maddalena  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Data: 03/12/2024

Il Responsabile della Segreteria  
Dott.ssa Mantovani Maddalena  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MADDALENA MANTOVANI

CODICE FISCALE: TINIT-MNTMDL73H58I754T

DATA FIRMA: 03/12/2024 10:15:44

IMPRONTA: 31366338353337373162323837656363623733343436353137343035356264663433613062363765